

26 SETTEMBRE 2014 – CENTRO CONGRESSI LE TERRAZZE

AEC 30 LUGLIO 2014

**PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA
COMMERCIALE DEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE**

LE NOVITÀ

USARCI TREVISO

Avv. Federico Robazza

ARTICOLO 2 - VARIAZIONI DI ZONA, TERRITORIO, CLIENTELA E PRODOTTI

< 5% **variazioni di lieve entità**

6% - 15 % **variazioni di media entità**

> 15% **variazioni di rilevante entità**

FICTIO DI RAPPORTO CESSATO AD INIZIATIVA DELLA MANDANTE:

anche le variazioni di media entità e non solo quelle rilevanti permettono la risoluzione del rapporto con mantenimento delle indennità in caso di dissenso dell'agente

AUMENTO DEL PERIODO DI AGGREGAZIONE:

agente plurimandatario da 12 a 18 mesi

agente monomandatario da 12 a 24 mesi

ARTICOLO 3 - DOCUMENTI - CAMPIONARIO

2002 All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.

In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.

Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento.

2014 Non è previsto l'addebito del campionario all'agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.

ARTICOLO 4 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

2002 Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.

Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.

2014 In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.

ARTICOLO 6 - PROVVIGIONI

L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto

2002 Qualora, nell'arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni

2014 Qualora nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune delle trattative iniziate dall'agente vadano a buon fine, quest'ultimo abbia diritto alle relative provvigioni. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine non verrà più considerata conseguenza dell'attività da svolta dall'agente e non sarà quindi a lui dovuta alcuna provvigione.

ARTICOLI 10 E 11 - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

INDENNITÀ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - FIRR

CASI DI ESCLUSIONE:

- A) ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente**
- B) concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta**

ALIQUOTE:

AGENTI PLURIMANDATARI

- 4% sulla quota di provvigioni sino a 6.200,00 Euro annui**
- 2% sulla quota eccedente sino a 9.300,00 Euro annui**
- 1% sulla quota superiore a 9.300,00 Euro annui**

AGENTI MONOMANDATARI

- 4% sulla quota di provvigioni sino a 12.400,00 Euro annui**
- 2% sulla quota eccedente sino a 18.600,00 Euro annui**
- 1% sulla quota superiore a 18.600,00 Euro annui**

INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA

- 3%** **primi 3 anni**
- 3,5%** **anni 4° 5° e 6°**
- 4%** **anni successivi al 6°**

CASI DI ESCLUSIONE:

fatto imputabile all'agente

non costituiscono fatto imputabile le dimissioni dovute a:

- 2002** **A) invalidità permanente e totale**
B) pensionamento di vecchiaia (ENASARCO)

- 2014** **C) infermità o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto**
D) pensionamento di vecchiaia anticipata (ENASARCO)
E) pensionamento di vecchiaia INPS
F) pensione anticipata INPS


INDENNITÀ MERITOCRATICA

MODALITA' DI DETERMIANZIONE:

2002	1%	tasso di incremento inferiore al 100%
	2%	tasso di incremento superiore al 100%
	3%	tasso di incremento superiore al 150%
	4%	tasso di incremento superiore al 200%
	5%	tasso di incremento superiore al 250%
	6%	tasso di incremento superiore al 300%
	7%	tasso di incremento superiore al 350%

- 2014**
- A) determinazione del valore dell'incremento**
 - B) omogeneizzazione dei dati**
 - C) individuazione del periodo di prognosi**
 - D) individuazione del tasso di migrazione**
 - E) diminuzione forfetaria**
 - F) confronto con il massimo del comma 3 dell'articolo 1751**
 - G) sottrazione di FIRR e indennità suppletiva di clientela**

IPOSTESI 1 – “DAL 2002 AL 2013 SEMPRE IN AUMENTO”



ANNO	VALORE IN EURO
2002	€ 12.000,00
2003	€ 15.000,00
2004	€ 17.000,00
2005	€ 21.000,00
2006	€ 32.000,00
2007	€ 56.000,00
2008	€ 67.000,00
2009	€ 70.000,00
2010	€ 68.000,00
2011	€ 72.000,00
2012	€ 80.000,00
2013	€ 80.000,00


INCREMENTO: Euro 59.926,48

PERCENTUALE DI INCREMENTO: 344,27%

2002 EURO 1.198,53

2014 EURO 20.406,12 + EURO 8.504,00 (FIRR) + EURO 20.890,00 (ISC)

IOTESI 2 – “DAL 2002 AL 2013 FLESSIONE NEL PERIODO CENTRALE”




ANNO	VALORE IN EURO
2002	€ 50.000,00
2003	€ 70.000,00
2004	€ 62.000,00
2005	€ 65.000,00
2006	€ 61.000,00
2007	€ 56.000,00
2008	€ 40.000,00
2009	€ 45.000,00
2010	€ 55.000,00
2011	€ 68.000,00
2012	€ 82.000,00
2013	€ 74.000,00

INCREMENTO: Euro 2.665,62
PERCENTUALE DI INCREMENTO: 3,70%

2002 EURO 8,89

2014 EURO 907,69 + EURO 9.884,00 (FIRR) + EURO 25.165,00 (ISC)

IPOSTESI 3 – “DAL 2002 AL 2013 DECREMENTO FINALE”



ANNO	VALORE IN EURO
2002	€ 50.000,00
2003	€ 54.000,00
2004	€ 65.000,00
2005	€ 62.000,00
2006	€ 59.000,00
2007	€ 61.000,00
2008	€ 102.000,00
2009	€ 89.000,00
2010	€ 98.000,00
2011	€ 67.000,00
2012	€ 57.800,00
2013	€ 54.000,00

INCREMENTO: Euro 0,00
PERCENTUALE DI INCREMENTO: - 10,86%

2002 EURO 0,00

2014 EURO 0,00 + EURO 10.792,00 (FIRR) + EURO 27.939,00 (ISC)

ARTICOLO 13 - GRAVIDANZA E PUERPERIO

Possibilità di sospendere il rapporto su richiesta dell'agente o rappresentante nelle seguenti ipotesi:

- A) gravidanza o puerperio**
- B) adozione o affidamento di minore**

DURATA DELLA SOSPENSIONE:

2002 8 MESI

2014 12 MESI

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.

ARTICOLO 14 - PATTO DI NON CONCORRENZ POST CONTRATTUALE

Riduzione dell'indennità al 70% nel caso di dimissioni dell'agente da rapporto di plurimandato che non valeva più del 25% dei suoi introiti.

ESCLUSIONI:

- 2002**
- A) inadempimento della preponente
 - B) grave inabilità che non consenta più all'agente lo svolgimento dell'attività
 - C) pensionamento di vecchiaia (ENASARCO)
- 2014**
- D) pensionamento di vecchiaia anticipata (ENASARCO)
 - E) pensionamento di vecchiaia INPS
 - F) pensione anticipata INPS

